

CONVENZIONE

TRA

InnovaPuglia S.p.A. con sede legale in Valenzano (Bari), Strada Provinciale per Casamassima Km 3, P.IVA06837080727 in persona del Direttore della Divisione SARPULIA Ing. Emilia Monaco, domiciliato per la carica presso la sede sociale, nel seguito per brevità definito anche “**InnovaPuglia**”, Soggetto Aggregatore della regione Puglia, iscritto nell’elenco dei soggetti aggregatori di cui all’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 mediante Delibera ANAC numero 31 del 17/01/2018.

E

Il R.T.I. composto dalle società Telecom Italia S.p.A. (Mandataria), HS Company S.r.l. (Mandante) costituito con atto a rogito del notaio dott. Marco Marini, registrato presso città, il 27/03/2025 al n. Serie 6920/1T, n. 7218 di repertorio, rappresentato dalla mandataria con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri n. 1, CAP 20123, C.F. n. 00488410010 e P. I.V.A 00488410010 , iscritta al R.E.A. al n. 1580695, nella persona del Procuratore Alfonso Di Martino, nel seguito per brevità definito anche “**Fornitore**”;

PREMESSO CHE

- a) InnovaPuglia, ai sensi del comma 3 art.20 della L.R. n.37/2014, stipula Convenzioni con le quali il fornitore risultato aggiudicatario si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla Convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, Ordinativi di fornitura di beni e servizi;
- b) il D.M. 30 settembre 2022 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delegato per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale definisce le procedure di selezione delle soluzioni di telemedicina e diffusione sul territorio nazionale, nonché i meccanismi di valutazione delle proposte di fabbisogno regionale per i servizi minimi di telemedicina e l’adozione delle Linee di indirizzo per i servizi di telemedicina;
- c) sulla base della normativa di riferimento, l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas) è soggetto attuatore per la realizzazione, tra gli altri, del sub-investimento 1.2.3. “Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici” all’interno della Missione 6 Misura 1.2. “Casa come primo luogo di cura e telemedicina” del P.N.R.R. e che Regione Puglia è Regione capofila “per la gestione delle procedure di procurement dei progetti verticali di telemedicina” (investimento 1.2.3.2.);
- d) visto l’art. 1 del D.M. 30 settembre 2022 citato, in data 15/05/2023 Agenas e Regione Puglia hanno stipulato apposita convenzione volta a regolare lo svolgimento dei compiti specificamente affidati alla Regione capofila, consistenti nel “provvedere, anche avvalendosi delle proprie centrali di committenza, alle procedure di acquisizione di soluzioni di telemedicina conformi alle Linee guida adottate in materia”, e ciò a valle dell’ acquisizione da parte di Agenas dei piani operativi e dei fabbisogni di ciascuna Regione e della relativa valutazione ai sensi dell’art. 2;

- e) il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia con documento Prot. n. inpu/AOO_1/PROT/17/04/2023/0002298 del 17/04/2023 ha chiesto ad InnovaPuglia di inserire nel Programma Pluriennale Strategico del Soggetto Aggregatore 2023-2025 (PPSSA) la procedura "Appalto Specifico sullo SDAPA CONSIP ICT-Fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni" e InnovaPuglia ha provveduto alle modifiche richieste del documento PPSSA 2023-2025, inserendo la procedura nel programma delle gare in pubblicazione nel 2023;
- f) InnovaPuglia, con Determinazione del Direttore SARPULIA n. SAR/176/2023 del 28/09/2023, a seguito di Deliberazione del C.d.A. del 28/09/2023 Verbale n. 66, ha indetto un Appalto Specifico finalizzato alla stipula di più convenzioni per la "Acquisizione e manutenzione delle postazioni di lavoro e della relativa logistica per soluzioni di telemedicina indicate nei piani operativi dalle Regioni e dalle Province Autonome strumentale alla realizzazione delle misure previste dalla missione 6 misura 1.2. - Casa come primo luogo di cura e telemedicina del PNRR" nell'ambito Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni - ID 2681;
- g) il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra indetta da InnovaPuglia e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e i servizi oggetto della presente convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- h) nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara e lo stesso ha presentato quanto previsto nel capitolato d'oneri e nei suoi allegati per la stipula della presente convenzione;
- i) l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile, nei modi e nelle forme qui disciplinati e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi offerti, alle condizioni alle modalità ed ai termini stabiliti;
- j) i singoli contratti vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni Contraenti, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti);
- k) il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente convenzione, dalla lettera di invito, dal capitolato d'oneri dell'appalto specifico e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per la formulazione dell'offerta;
- l) il Fornitore ha presentato valida documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica ai fini della stipula della presente Convenzione, che, anche se non materialmente allegata alla presente Convenzione, ne forma parte integrante e sostanziale;
- m) InnovaPuglia ha acquisito il certificato di iscrizione della Camera di Commercio, Industria e Artigianato, l'autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale, di cui all'articolo 26 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 81 del 2008 e s.m.i., ed il Fornitore ha prodotto l'ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipulazione della presente

Convenzione;

- n) il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile, richiesta ai fini di legge nonché per la stipula della presente Convenzione, di cui al successivo articolo 24;
- o) la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per InnovaPuglia nei confronti del Fornitore, rappresentando le condizioni generali delle prestazioni che verranno richieste dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno, per ciascuno degli stessi fonte di obbligazione.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, la Lettera d'Invito, il Capitolato d'oneri con i relativi allegati, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l'Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio di InnovaPuglia, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.

Articolo 2

Definizioni

Nell'ambito della Convenzione si intende per:

- a) **Amministrazione Contraente:** il soggetto giuridico che formula un Ordinativo di Fornitura per l'acquisizione della prestazione prevista dalla Convenzione e nei confronti dei quali il Fornitore si impegna a eseguire le prestazioni richieste;
- b) **Convenzione:** il presente Atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- c) **Fornitore:** l'Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio o la Rete di Imprese risultata/o aggiudicataria/o e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
- d) **Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto):** il documento informatico generato su piattaforma EmpULIA, modulo -Negozio Elettronico-, con il quale le Amministrazioni Contraenti comunicano la volontà di acquisire le prestazioni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione del contratto di prestazione richiesta presso i luoghi dalle stesse indicati;
- e) **Listino:** elenco prodotti offerti con prezzi unitari oggetto della presente Convenzione e disponibile

- su piattaforma EmPULIA;
- f) **Sito:** lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo:
<http://www.empulia.it/tno-a/empulia/SitePages/Home.aspx> dedicato e gestito da InnovaPuglia contenente un'area riservata a ciascuna Convenzione.

Articolo 3

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'erogazione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura è regolata in via graduata:
 - a) dalle clausole della presente Convenzione e dagli Allegati ivi richiamati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzioni riportati sul Sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte del presente Atto;
 - c) dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 36/2023 (di seguito per brevità Codice)e comunque dalle norme di settore in materia di contratti e appalti pubblici;
 - d) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole della presente Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere, fatto salvo quanto previsto in relazione alla revisione prezzi di cui al successivo art.15.
3. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella presente Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e relativi Allegati e/o con i Contratti di Fornitura, InnovaPuglia e/o le Amministrazioni Contraenti, da un lato, e il Fornitore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei relativi criteri di aggiudicazione della procedura.
4. *In virtù della stipula della Convenzione in pendenza del ricorso giurisdizionale n. 103/2025 REG. RIC. dinanzi al Tribunale Amministrativo della Regione Puglia, e in conseguenza della relativa sentenza, nonché di ogni altro eventuale e futuro provvedimento giurisdizionale e/o amministrativo relativo a ulteriori e diversi giudizi o procedimenti di qualsivoglia natura che dovessero essere instaurati da chicchessia - dovesse essere imposto il riesame e/o l'annullamento, anche in autotutela, dell'aggiudicazione definitiva e/o della gara e da ciò scaturisse qualsiasi tipo di invalidità e/o perdita di efficacia della Convenzione, il Fornitore con la sottoscrizione della*

Convenzione espressamente rinuncia, ora per allora, irrevocabilmente ed a titolo definitivo, a proporre successive azioni e/o eccezioni volte ad ottenere un risarcimento del danno nei confronti di InnovaPuglia e delle Amministrazioni Contraenti. Restano salvi ed impregiudicati i diritti del Fornitore all'impugnativa dei provvedimenti giudiziari e/o amministrativi che lo vedessero soccombente nei procedimenti giudiziari di cui sopra.

5. Il fornitore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate nel corso della Convenzione.

Articolo 4

Oggetto

1. La presente Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dell'affidamento delle prestazioni oggetto di appalto dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico, che qui si intende integralmente richiamato.
2. Con la sottoscrizione della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di InnovaPuglia, in qualità di Soggetto Aggregatore della Regione Puglia, e delle Amministrazioni Contraenti a fornire le Postazioni di Lavoro dedicate allo svolgimento delle prestazioni di telemedicina da mettere a disposizione dei soggetti esercenti le professioni sanitarie assicurando i relativi servizi connessi con le caratteristiche tecniche e di conformità indicate nel Capitolato Tecnico, nella misura richiesta dalle stesse Amministrazioni Contraenti mediante gli Ordini di Fornitura, il tutto nei limiti del valore degli stessi scaturenti dalla presente Convenzione, pari a complessivi **Euro 33.220.876,23 oltre IVA, Lotto 1- CIG 993049146A**
3. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni contraenti danno origine ad un contratto con il Fornitore per l'affidamento delle forniture di beni e servizi oggetto della presente Convenzione di durata così come specificata nel successivo articolo 8.
4. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti esecutivi conclusi dalle Amministrazioni Contraenti e pertanto, non è fonte di alcuna obbligazione per le stesse nei confronti del Fornitore che sorge solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.
5. La Convenzione potrà essere modificata, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 120, comma 10 del Codice, per l'estensione temporale di dodici mesi, oltre il triennio di Convenzione prevista e un incremento del 20%, corrispondente al quinto d'obbligo di cui all'art. 120, comma 9, del Codice alle stesse condizioni e corrispettivi; in tale fattispecie il finanziamento con fondi PNRR sarà subordinato all'autorizzazione preventiva di Agenas.
6. Resta pertanto, inteso che:
 - i fornitori si impegnano a eseguire la fornitura di beni e servizi richiesta dall'Amministrazione fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile, eventualmente incrementato nei limiti di cui sopra;
 - indipendentemente dalla durata, il contratto si intenderà concluso al raggiungimento del valore economico massimo previsto in sede di aggiudicazione, inclusivo di tutte le opzioni esercitabili.

7. Qualora l'Amministrazione Contraente ricada tra i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) della legge n. 133/2019 e l'oggetto del proprio Ordinativo sia destinato a essere impiegato sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 133/2019, atteso che prima di procedere all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, il Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico e trasferito dal D.L. 82/2021 (convertito con modificazioni dalla L. 109/2021) presso l'Agenzia per la cyber sicurezza nazionale, o uno dei Centri di Valutazione (CV), istituiti presso il Ministero dell'interno e il Ministero della difesa, potrà aver riscontrato la comunicazione della Amministrazione stessa prevedendo la necessità di effettuare verifiche preliminari e/o imporre condizioni e test hardware e software su forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2 lett. b) legge 133/2019, l'Amministrazione contraente prevedrà nell'Ordinativo medesimo le clausole che condizioneranno, sospensivamente ovvero risolutivamente l'ordinativo al rispetto delle condizioni e all'esito favorevole dei test disposti dal CVCN o da uno dei CV.

Art.5

Luoghi di esecuzione

1. La consegna delle apparecchiature e l'erogazione dei servizi connessi dovranno avvenire secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico.

Articolo 6

Utilizzo della Convenzione

1. L'utilizzo della Convenzione comporta la registrazione al Sistema, accessibile dal portale www.empulia.it, del Punto Ordinante, persona designata ad impegnare la spesa dell'Amministrazione stessa fino a concorrenza del quantitativo massimo ordinabile.
2. Le Amministrazioni Contraenti utilizzano la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura, sottoscritti dai Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore che lo impegnano all'esecuzione del contratto di fornitura.
3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimazione dei soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordini emessi da soggetti non legittimati, le forniture oggetto di tali Ordini non saranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto della convenzione stessa.
4. Ai sensi dell'art. 114 e Allegato II.14 del Codice e s.m.i InnovaPuglia ha indicato il Direttore dell'Esecuzione della Convenzione nella Determina di Aggiudicazione; le Amministrazioni Contraenti individuano i Direttori dell'Esecuzione dei singoli Contratti (i.e. Ordinativi di Fornitura) secondo i rispettivi ordinamenti.

Articolo 7

Modalità di conclusione

Convenzione Acquisizione e manutenzione delle postazioni di lavoro e della relativa logistica per soluzioni di telemedicina indicate nei piani operativi dalle Regioni e dalle Province Autonome strumentale alla realizzazione delle misure previste dalla missione 6 misura 1.2. - Casa come primo luogo di cura e telemedicina del PNRR" nell'ambito Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni - ID 2681

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti (Ordinativi di Fornitura) con le Amministrazioni Contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati o trasmessi dalle Amministrazioni Contraenti ed aventi ad oggetto esclusivamente beni e servizi oggetto della presente Convenzione.
2. Gli Ordinativi di Fornitura possono essere effettuati solo da Punti Ordinanti registrati su EmPULIA e devono essere inviati e/o trasmessi dalle Amministrazioni Contraenti in via telematica, mediante documenti informatici sottoscritti con firma digitale, attraverso la piattaforma EmPULIA. Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di Fornitura che pervengano in modalità alternative a quelle descritte nel presente comma.

Articolo 8

Durata

1. Per durata della Convenzione si intende il tempo entro il quale le Amministrazioni Contraenti possono aderire alla stessa mediante emissione di Ordinativi di Fornitura (contratti esecutivi). La Convenzione resta comunque valida, efficace e vincolante per la regolamentazione dei contratti esecutivi della medesima e per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi, anche successivamente alla sua conclusione.
2. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 4, comma 2, così come eventualmente incrementato ai sensi del precedente articolo 4, comma 5, la presente Convenzione ha una durata di 36 (trentasei) mesi, escluse le eventuali opzioni, decorrenti dalla data di stipula della Convenzione, fatti salvi i casi in cui InnovaPuglia non eserciti la facoltà di estensione temporale fino ad ulteriori dodici mesi (opzionali).
3. Nel caso in cui, prima della scadenza del termine, eventualmente esteso, sia stato esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato nella misura stabilita dall'articolo 4, comma 5, la Convenzione sarà considerata esaurita e pertanto, conclusa.
4. I singoli contratti esecutivi, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno una durata di 36 (trentasei) mesi.
5. È escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.
6. Se, per qualsiasi motivo, cessi l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità della fornitura, soprattutto nel caso in cui la stessa sia successivamente affidata ad Aziende diverse da quella del medesimo Fornitore.

Articolo 9

Obbligazioni generali del Fornitore

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della

Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'erogazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente convenzione, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati e nei singoli Ordinativi di Fornitura, ivi inclusi i rispettivi Allegati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e funzionali indicate nel Capitolato Tecnico ovvero nell'Offerta Tecnica, presentata dal Fornitore se migliorativa. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della presente Convenzione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni già emanate, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato negli Ordinativi di fornitura ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, di InnovaPuglia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne InnovaPuglia e le Amministrazioni Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni Contraenti e/o da loro indicati debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici i cui tempi e modalità debbono, comunque, essere preventivamente concordati. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i suddetti locali continueranno ad essere utilizzati dal personale sanitario e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le già menzionate prestazioni senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalla specificità dei locali dove deve essere svolta la prestazione, dalle attività realizzate dall'Amministrazione Contraente e/o da terzi autorizzati e/o da eventi imprevedibili.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale

specializzato abilitato ad accedere nei locali di pertinenza delle Amministrazioni Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

9. Il Fornitore si obbliga a consentire a InnovaPuglia, nonché alle Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni contraenti e/o a InnovaPuglia, per quando di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura.
11. Con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, a InnovaPuglia S.p.A. e all'Amministrazione interessata, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate a InnovaPuglia S.p.A. e all'Amministrazione interessata.
12. InnovaPuglia si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i, e di richiedere al Fornitore, l'elaborazione di report specifici, ivi inclusi quelli relativi alle penali eventualmente applicate dalle Amministrazioni contraenti che dovranno essere in ogni caso prodotti in sede di svincolo della garanzia successivamente disciplinata, anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a InnovaPuglia S.p.A. entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre. In particolare, con riferimento al report sulle penali, il Fornitore dovrà, preventivamente allo svincolo, inviare una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, contenente a titolo esemplificativo: numero identificativo dell'ordine, data di ricezione da parte del Fornitore della comunicazione di applicazione della penale, importo della penale, motivazione e indicazione dell'articolo da cui sorge la sanzione. La suddetta dichiarazione dovrà essere inviata anche in assenza di applicazione di penali.
13. Resta espressamente inteso che InnovaPuglia non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti.

Articolo 10

Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata della presente Convenzione, la documentazione amministrativa richiesta e presentata a InnovaPuglia per la stipula della presente Convenzione. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di comunicare, entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti previsti nel Bando di gara.
2. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della presente Convenzione, a:

- a) adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti delle Amministrazioni Contraenti, nonché ad evitare qualsiasi danno ai locali, a beni pubblici o privati;
 - b) osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
 - c) garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi per la esecuzione delle prestazioni con eventuali Fornitori a cui è subentrato;
 - d) erogare le prestazioni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;
 - e) manlevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'utilizzo dei beni oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
 - f) manlevare e tenere indenne InnovaPuglia e le Amministrazioni Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
 - g) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti e ad InnovaPuglia, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura;
 - h) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - i) comunicare a InnovaPuglia e alle singole Amministrazioni Contraenti ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi e i nominativi dei responsabili; tale comunicazione dovrà pervenire a InnovaPuglia S.p.A. entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica;
 - j) non opporre a InnovaPuglia ed alle Amministrazioni Contraenti qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi connessi;
 - k) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni Contraenti o da InnovaPuglia, per quanto di rispettiva ragione;
 - l) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali.
3. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto di Convenzione in tutti i luoghi indicati all'atto della emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
 4. Il Fornitore prende atto ed accetta che le forniture e/o le prestazioni oggetto della presente

Convenzione dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi indicate dalle Amministrazioni Contraenti.

5. Ai sensi dell'art. 47 comma 3, del DL 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021, il Fornitore è tenuto a consegnare a InnovaPuglia una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La suddetta relazione dovrà essere trasmessa, altresì, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La relazione di cui sopra, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, dovrà essere consegnata a InnovaPuglia, via PEC all'indirizzo uga.sarpulia@pec.rupar.puglia.it, entro 6 mesi dalla stipula della Convenzione.

La violazione del succitato obbligo determina, ai sensi dell'art. 47, comma 6, del DL 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021, l'applicazione della penale di cui al successivo articolo 19, nonché l'impossibilità di partecipare per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici.

6. Ai sensi dell'art. 47, comma 3bis, del DL 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021, il Fornitore è tenuto a consegnare a InnovaPuglia:
 - la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
 - una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali.La documentazione di cui sopra, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della relazione alle rappresentanze sindacali aziendali dovrà essere consegnata a InnovaPuglia, via PEC all'indirizzo uga.sarpulia@pec.rupar.puglia.it, entro 6 mesi dalla stipula della Convenzione. La violazione anche di uno solo di tali obblighi comporta l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 19.
7. Le relazioni di cui ai precedenti commi 5 e 6, saranno pubblicate sul profilo del Committente, nella sezione "Società - trasparente", ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice e dell'art. 47, comma 9, del DL 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021. InnovaPuglia procederà anche con gli ulteriori adempimenti di cui al citato articolo 47 comma 9, del DL 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021.
8. Il Fornitore ha l'obbligo di assicurare una quota pari ad almeno il 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione della Convenzione o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, destinata sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, come previsto dall'art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021 convertito con modifiche in L. 108/2021 e come meglio disciplinato nelle Linee Guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali,

nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC, come da Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità, pubblicato in data 30/12/2021. In caso di violazione del suddetto obbligo, verranno applicate le penali di cui al relativo articolo. A tal fine, il Fornitore dovrà produrre e consegnare a InnovaPuglia, via PEC all'indirizzo uga.sarpulia@pec.rupar.puglia.it, entro 15 giorni dalla scadenza dell'ultimo contratto di fornitura, apposita dichiarazione contenente le informazioni relative alle eventuali assunzioni effettuate durante il periodo di vigenza della Convenzione con indicazione del numero di persone assunte e relativa indicazione di età e genere.

9. Il Fornitore garantisce che tutti i prodotti offerti ed oggetto della presente Convenzione sono originali, liberi da vincoli o diritti a favore di terzi e che, altresì, sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico; il Fornitore garantisce, altresì, che i beni consegnati sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
10. Il fornitore garantisce che tutte le apparecchiature offerte rispettano il principio DNSH ("Do No Significant Harm"), ovvero di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali, così come espressamente previsto dall'art. 18, comma 4, lett. d) del Regolamento UE 241/2021. A tal fine, il Fornitore ha autocertificato, mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000, il possesso dei requisiti tecnici e ambientali mediante la compilazione di apposita check-list allegata alla presente Convenzione, predisposta sulla base della scheda 3 "Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche" di cui alla Circolare RGS n. 32/2021.
11. La suddetta documentazione viene messa a disposizione delle Amministrazioni ordinanti a cui è demandata la responsabilità di richiedere e verificare gli ulteriori documenti necessari alla comprova di eventuali requisiti ex post. Sarà altresì onere delle stesse Amministrazioni Contraenti la corretta archiviazione di tutta la documentazione ai fini delle successive azioni da parte degli organi di controllo nazionali ed europei (es. audit della Commissione UE).
12. Il Fornitore si impegna a rispettare i suddetti requisiti per tutta la durata della presente Convenzione e dei singoli contratti attuativi, nonché nelle ipotesi di cui agli articoli 29 "Fuori produzione" e 30 "Evoluzione Tecnologica".

Articolo 11

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili, alla data di

stipula della presente Convenzione, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo, anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.
6. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 comma 6 del Codice, a salvaguardia dell'adempienza contributiva e retributiva.

Articolo 12

Modalità e termini di esecuzione delle prestazioni

Per l'esecuzione delle prestazioni indicate nel Disciplinare di gara e nelle Offerte Tecniche, la Ditta si obbliga a rispettare le modalità di seguito stabilite:

1. Nel rispetto delle modalità di seguito stabilite e nei luoghi indicati dalle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad eseguire le prestazioni previste dalla Convenzione e dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico e nei documenti di gara, nelle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di seguito riportate.
2. L'esecuzione di ciascuna attività prestazionale relativa alla fornitura oggetto del presente contratto nei luoghi indicati negli atti di gara e nelle disposizioni di volta in volta emanate, si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compresi i seguenti servizi connessi:
 - a) Assistenza e supporto
 - b) Predisposizione, Consegna, Installazione e Verifica Funzionale
 - c) Ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.)
 - d) Manutenzione
 - e) Asset Management
3. Nell'eseguire la prestazione oggetto dell'appalto, il Fornitore potrà proporre, evidenziandole e motivandole in modo specifico, variazioni migliorative rispetto a quanto indicato nella documentazione di gara senza alcuna variazione in aumento di prezzo né tali da determinare la sostanziale variazione dei beni forniti, rispetto alla Offerta Economica e Tecnica presentata in sede di gara.
4. InnovaPuglia si riserva la facoltà di accettare le variazioni proposte esclusivamente mediante comunicazione formale al Fornitore.
5. Nel caso di variazioni apportate senza il preventivo benestare di InnovaPuglia, sarà disposto ed

ordinato l'immediato ripristino delle condizioni iniziali, a cura e spese del Fornitore.

6. Eventuali varianti alle modalità di esecuzione della fornitura dedotta in contratto potranno essere disposte da InnovaPuglia:
 - a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari;
 - b) per cause impreviste o imprevedibili o per la intervenuta possibilità di utilizzare protocolli non esistenti al momento dell'offerta che potrebbero determinare, senza aumenti di costi, significativi miglioramenti delle attività;
 - c) per il manifestarsi di errori o omissioni riferiti agli atti di gara che possano pregiudicare la regolare prestazione della fornitura, purché restino inalterate le condizioni di par condicio tra tutti i concorrenti che hanno partecipato alla procedura;
 - d) per nuove esigenze e modalità di esecuzione emerse dallo svolgimento delle attività, purché restino inalterate le condizioni di par condicio tra tutti i concorrenti che hanno partecipato alla procedura.
7. La prestazione a carico del Fornitore avviene sulla base del corrispondente ordinativo e nel rispetto dei termini, delle modalità e dei luoghi ivi indicati dalle Amministrazioni Contraenti.
8. Le consegne dovranno essere inoltre accompagnate da apposito documento di trasporto descrittivo in duplice copia: una di queste, firmata per ricevuta, resterà al Fornitore. Il documento di trasporto deve riportare il numero dell'ordine.

Articolo 13

Conformità dei prodotti offerti

1. InnovaPuglia e/o le Amministrazioni Contraenti possono verificare in qualsiasi momento la corrispondenza tra i prodotti forniti, a seguito di Ordinativi di Fornitura, e i prodotti offerti in sede di gara.
2. Con riferimento al singolo Contratto di Fornitura, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità delle forniture oggetto della Convenzione per la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali; tale verifica, che potrà essere eseguita anche a campione, verrà effettuata, su richiesta di ciascuna Amministrazione Contraente secondo le modalità e le specifiche stabilite nella Convenzione e nel Capitolato Tecnico. La verifica di conformità sarà svolta dalle Amministrazioni Contraenti nel rispetto di quanto stabilito dall'art.116 del Codice.
3. Le verifiche di conformità di cui al precedente comma si intendono positivamente superate solo se le verifiche abbiano dato esito positivo ed i beni siano risultati conformi alle prescrizioni della Convenzione, del Capitolato Tecnico e dell'offerta tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.
4. All'atto della consegna dei prodotti, l'Amministrazione Contraente verificherà che la quantità dei dispositivi consegnati corrisponda alla quantità ordinata (verifica di conformità quantitativa). Nel caso di esito negativo di tale verifica, la consegna sarà considerata parziale con conseguente applicazione delle penali di cui oltre per mancata consegna e obbligo per il Fornitore di reintegro fino al raggiungimento del quantitativo mancante.

5. L'accettazione della fornitura di cui al precedente comma non solleva il Fornitore dalla responsabilità in caso di difformità qualitative dei dispositivi non rilevati all'atto della consegna. L'Amministrazione Contraente, quindi, potrà procedere, anche successivamente, a verificare la conformità qualitativa delle apparecchiature.

Articolo 14

Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dell'Amministrazione Contraente in forza degli Ordinativi di Fornitura sono calcolati sulla base dei prezzi unitari di aggiudicazione.
2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei singoli prodotti e della effettuazione di servizi connessi descritti nel Capitolato Tecnico.
3. Tutti i già menzionati corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti dell'Amministrazione, salvo che nei casi di cui all'art. 119, comma 11, del Codice.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati dal Fornitore a proprio rischio in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, fermo restando quanto previsto dalla clausola di revisione prezzi della presente Convenzione.
6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, salvo quanto stabilito dalla clausola di revisione prezzi della presente Convenzione.
7. InnovaPuglia non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti delle Singole Amministrazioni Contraenti.

Articolo 15

Revisione prezzi

1. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.
2. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice dei Prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) disponibile al momento di definizione dell'istruttoria procedimentale e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione della Convenzione, pubblicato da ISTAT

sulla pagina web "dati.istat.it".

3. La richiesta di adeguamento prezzi dovrà essere esaurientemente motivata al fine di poterne valutare l'accoglimento o meno in base ad un'apposita istruttoria.
4. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità a decorrere dalla seconda annualità della convenzione

Articolo 16

Fatturazione e pagamenti

1. La contabilità relativa all'esecuzione degli ordinativi di fornitura sarà tenuta e curata dall'Amministrazione Contraente secondo il proprio ordinamento.
2. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.
3. La fattura dovrà essere inviata, per la registrazione contabile ai fini fiscali, in formato elettronico, come previsto dalla Legge 244/2007 modificata dal Decreto-legge 66/2014.
4. Ciascuna fattura dovrà contenere, oltre alle indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione Contraente, il riferimento alla Convenzione, al singolo Ordinativo di Fornitura cui si riferisce e dovrà essere intestata e trasmessa all'Amministrazione Contraente. Il CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello della Convenzione e/o il CUP (Codice Unico di Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, comunicato dalle Amministrazioni, saranno inseriti, a cura del Fornitore, nelle fatture e dovranno essere indicati dalle Amministrazioni Contraenti nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
Gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti del R.T.I..
5. Le fatture, salvo diversi accordi, devono essere emesse in funzione delle prestazioni effettuate con cadenza al massimo bimestrale a valle del rilascio dell'Attestazione di Regolare Esecuzione da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto dell'Amministrazione Contraente.
6. Le Amministrazioni Contraenti opereranno sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto attuativo; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
7. I pagamenti delle forniture saranno effettuati secondo la normativa vigente e le indicazioni fornite dalle Amministrazioni Contraenti.
8. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n° 136 del 13.08.2010 e s.m.i.
9. I pagamenti relativi ai contratti di fornitura che fanno riferimento alla presente Convenzione saranno effettuati a mezzo di conti correnti dedicati accesi presso banche o presso la Società

Poste Italiane S.p.A., a mezzo di bonifico bancario/postale.

10. L'importo delle già menzionate fatture è bonificato sui conti correnti indicati negli allegati 1 e 2 alla presente convenzione dedicati alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010, intestato al Fornitore;
11. Nel caso di contestazione da parte dell'Amministrazione Contraente per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto all'ordine o al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di invio della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.
12. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra entro il termine non inferiore a giorni 30 (trenta) dalla loro decorrenza ed è comunque tenuto a garantire la disponibilità dell'originario conto corrente, per ulteriori giorni 30 (trenta); in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
13. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con le modalità previste dalla vigente normativa, rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e/o da InnovaPuglia.

Articolo 17

Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Il conto corrente di cui al comma 12 del precedente art. 16 è dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare a InnovaPuglia e alle Amministrazioni Contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul già menzionato conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.i.
4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, verificata la possibilità di acquisire prodotti alternativi in grado di soddisfare il bisogno clinico e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i.

5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione Contraente stessa; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche a InnovaPuglia.
7. InnovaPuglia verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere a InnovaPuglia ed all'Amministrazione Contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 119, comma 2 del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà di InnovaPuglia e dell'Amministrazione Contraente e richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.

Articolo 18

Livelli di servizio e verifiche sull'esecuzione

1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare le prestazioni oggetto della presente Convenzione, secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico e nell'offerta tecnica, ove migliorativa, pena l'applicazione delle penali di seguito riportate.
2. InnovaPuglia e le Amministrazioni Contraenti, si riservano di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all'applicazione del contratto.
3. Il Fornitore si obbliga a consentire a InnovaPuglia e alle Amministrazioni contraenti di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
4. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da InnovaPuglia e dalle Amministrazioni Contraenti.

Articolo 19

Penali

1. Ove si verificano inadempienze e/o ritardi da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nella Convenzione e nel Capitolato Tecnico, non imputabili all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, InnovaPuglia e le Amministrazioni Contraenti, si riservano di applicare le penali di cui al Capitolato Tecnico e le ulteriori penali come di seguito indicate.
2. In caso di inadempimento rilevato ad ogni verifica effettuata da InnovaPuglia (o da terzi da questa autorizzati), non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto alla percentuale (4%) stabilita nel Capitolato Tecnico per le chiamate perdute del Call Center, il Fornitore è tenuto a corrispondere a InnovaPuglia una penale pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni punto, o frazione, percentuale di scostamento rispetto al predetto livello di servizio atteso.
3. In caso di inadempimento rilevato ad ogni verifica effettuata da InnovaPuglia (o da terzi da questa autorizzati), non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto alla percentuale (90%) stabilita nel Capitolato Tecnico per il tempo di risposta del Call Center, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla InnovaPuglia una penale pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni punto, o frazione, percentuale di scostamento rispetto al predetto livello di servizio atteso.
4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini massimi previsti nel Capitolato Tecnico e nell'offerta tecnica ove migliorativa, per la consegna, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari al 1 per mille (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale.
5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito nel Capitolato Tecnico per la sostituzione delle apparecchiature oggetto di verifica funzionale negativa, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari al 1 per mille (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale.
6. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti nel Capitolato Tecnico per il ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.), il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari al 1 per mille (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale.
7. Nel caso l'utente sia un medico del ruolo unico di assistenza primaria o un pediatra di libera scelta, per ogni giorno lavorativo di ritardo non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito nel Capitolato Tecnico e nell'offerta tecnica ove migliorativa per l'intervento del tecnico da remoto o, se necessario, presso la sede dove si trova l'apparecchiatura malfunzionante, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari ad € 40,00 (quaranta/00), per ciascun giorno lavorativo di ritardo. Negli altri casi, per ogni ora solare di ritardo non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito nel Capitolato tecnico per l'intervento del tecnico da remoto o, se necessario, presso la sede dove si trova l'apparecchiatura malfunzionante, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale

pari ad € 10,00 (dieci/00), per ciascuna ora solare di ritardo.

8. Per ogni ora solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti nel Capitolato tecnico per il ripristino delle apparecchiature, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente per i malfunzionamenti di tipo non bloccante una penale pari ad € 10,00 (dieci/00), per ciascuna ora solare di ritardo, mentre per i malfunzionamenti di tipo bloccante una penale pari ad € 20,00 (venti/00), per ciascuna ora solare di ritardo.
9. Per ogni giorno solare di non imputabile a terzi, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti nel Capitolato Tecnico per la trasmissione della reportistica, InnovaPuglia applicherà al Fornitore una penale pari a Euro 150,00 fino alla trasmissione della reportistica.
10. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme rispetto alle prescrizioni contenute nel presente Convenzione e nella documentazione nella stessa richiamata.
11. InnovaPuglia, in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati dalle Amministrazioni Contraenti, potrà applicare una penale dell'1 per mille del valore degli ordinativi di Fornitura a cui si riferiscono gli inadempimenti, rivalendosi sulla cauzione, salvo il diritto alla risoluzione della Convenzione.
12. In caso di mancato adempimento all'obbligazione di cui al precedente articolo 10 comma 5, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a InnovaPuglia, ai sensi dell'art. 47, comma 6, del DL 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021, una penale pari a euro 5.000,00.
13. In caso di mancato adempimento anche ad una sola delle obbligazioni di cui al precedente art. 10, comma 6 il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a InnovaPuglia, ai sensi dell'art. 47, comma 6, del DL 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021, una penale pari a euro 5.000,00.
14. In caso di mancato adempimento anche ad una sola delle obbligazioni di cui al precedente art. 10 comma 8 il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a InnovaPuglia, ai sensi dell'art. 47, comma 6, del DL 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021, una penale pari a euro 5.000,00.
15. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto al Fornitore dalle Amministrazioni Contraenti e/o da InnovaPuglia stessa, per quanto di propria competenza; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio di InnovaPuglia e/o delle Amministrazioni Contraenti, che avranno richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
16. InnovaPuglia potrà per l'applicazione delle penali avvalersi della garanzia di cui al successivo art. 20, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Le singole Amministrazioni Contraenti potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui all'Accordo Quadro con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i

corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della garanzia di cui al successivo art. 20, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

17. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione il Fornitore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.
18. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
19. Le Amministrazioni Contraenti potranno applicare al fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 20% (venti per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
20. InnovaPuglia, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 20% (venti per cento) dell'importo massimo complessivo della Convenzione, resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
21. Il ritardo nell'adempimento che determini la comminazione di una penale o di più penali per un importo superiore al 20% (venti per cento) dell'importo massimo complessivo della Convenzione potrà comportare la risoluzione di diritto della Convenzione per grave ritardo. In tal caso InnovaPuglia ha facoltà di escutere la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Articolo 20

Cauzione definitiva

1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi contrattuali assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore di InnovaPuglia di importo pari al 10% del valore della fornitura, ai sensi dell'art. 117 comma 1 secondo periodo del Codice.
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8 del Codice, per la garanzia provvisoria.
3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti da essa derivanti.
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/InnovaPuglia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura e comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai già menzionati Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/InnovaPuglia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono a InnovaPuglia i documenti attestanti l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte di InnovaPuglia.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Aziende Contraenti e/o InnovaPuglia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

Articolo 21

Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza InnovaPuglia, nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione a InnovaPuglia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.n.196/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D.lgs. n.101/2018 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

Articolo 22

Risoluzione

1. Fermo restando le fattispecie di risoluzione facoltativa e obbligatoria di cui ai commi 1 e 2, dell'art. 121, del Codice, InnovaPuglia/Azienda Sanitaria contraente potranno risolvere di diritto la Convenzione e/o i singoli Ordinativi di Fornitura ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, nell'applicazione di tutte le ipotesi previste nel Capitolato Tecnico, dalla normativa vigente e nei seguenti casi di:
 - **grave inadempimento**, agli obblighi contrattuali, di cui al comma 3, della citata normativa, previa contestazione degli addebiti assegnando, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, per la presentazione delle proprie controdeduzioni, nell'ipotesi in cui le suddette controdeduzioni non vengano presentate nei termini stabiliti o siano valutate negativamente;
 - **ritardo per negligenza** del Fornitore, previa intimazione ad assolvere le obbligazioni assunte entro un termine determinato dall'Amministrazione qualora l'inadempimento permanga.
2. Qualora la mancata erogazione della fornitura sia dovuta a momentanee difficoltà produttive, sia che ciò emerga dalle controdeduzioni presentate, sia che il Fornitore lo comunichi in via autonoma, fermo restando l'applicazione delle penali previste dal Capitolato e dalla presente Convenzione, resta inteso che il Fornitore riprenderà la fornitura, non appena possibile, alle condizioni contrattualmente previste.
3. InnovaPuglia e/o Amministrazione Contraente potrà, altresì, risolvere, per quanto di rispettiva competenza, la Convenzione ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, oltre che nei casi di:
 - accertamento della non veridicità delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara/procedura negoziata;
 - perdita di alcuno dei requisiti previsti dalla documentazione di gara;
 - mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui all'articolo 17;
 - nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 19;
 - qualora il Fornitore, in esecuzione di un ordinativo, offra o fornisca prodotti che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative

- eventualmente offerte in sede di aggiudicazione della Convenzione;
- nei seguenti casi:
 - frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
 - reiterati inadempimenti e/o ritardi rispetto ai termini previsti dalla presente Convenzione;
 - modifiche della Convenzione o subappalto non autorizzati;
 - ogni altra ipotesi espressamente prevista negli atti di gara, nella presente Convenzione e dalla normativa vigente.
4. InnovaPuglia si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp". La predetta causa di risoluzione è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.
 5. La risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di Fornitura non si estende alle prestazioni già eseguite.
 6. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque ad attuare ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.
 7. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di Fornitura, InnovaPuglia e/o le Amministrazioni Contraenti hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.
 8. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di InnovaPuglia al risarcimento dell'ulteriore danno.
 9. Si precisa che, le cause di risoluzione di cui sopra possono riguardare la Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura. In tal caso InnovaPuglia e/o le Amministrazioni Contraenti, per le parti di loro rispettiva competenza, possono risolvere la Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura.
 10. Nel caso di risoluzione degli Ordinativi di fornitura, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'Ordinativo di fornitura.
 11. In ogni caso, l'Amministrazione Contraente può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.,

previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, i singoli Ordinativi di Fornitura nei casi previsti nella Convenzione medesima.

12. InnovaPuglia si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione, in qualunque momento, senza ulteriori oneri per InnovaPuglia medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nella Convenzione medesima.

Articolo 23

Recesso

1. Ai sensi dell'art. 123, comma 1, del Codice, InnovaPuglia può recedere, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, dalla Convenzione, previa formale comunicazione di cui al comma 3 della suddetta normativa e pagamento, ai sensi del citato comma 1, delle prestazioni relative alle forniture eseguite correttamente ed a regola d'arte e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino oltre, eventualmente, al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite, entro i termini contrattuali.
2. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti.
3. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si applicano le disposizioni di cui al Codice civile in materia di risoluzione e recesso dal contratto. Il recesso dalla Convenzione determina il recesso dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica il recesso della Convenzione.
4. L'Amministrazione Contraente, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Amministrazione, che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dall'Ordinativo di Fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r o PEC.
5. Nei casi di cui ai commi precedenti il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..
6. L'Amministrazione Contraente può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r o PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
7. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti.

8. Ulteriori fattispecie di risoluzione e recesso dagli ordinativi di fornitura sono previste in singoli articoli della presente Convenzione.
9. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si applicano le disposizioni di cui al Codice civile in materia di risoluzione e recesso dal contratto.
10. Il recesso dalla Convenzione determina il recesso dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica il recesso della Convenzione.

Articolo 24

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi, in virtù delle prestazioni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore dovrà possedere un'adeguata copertura assicurativa che assicuri la copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del contratto, per qualsiasi danno che possa essere arrecato alle Amministrazioni Contraenti e a InnovaPuglia S.p.A., ivi compresi i dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi. I massimali della polizza non devono essere inferiori a € 1.500.000,00= (Euro*unmilione cinquecentomila/00) per sinistro e per anno assicurato. Con riguardo agli artt. 1892 e 1893 c.c., in nessun caso eventuali riserve o eccezioni derivanti dall'Impresa saranno opponibili a InnovaPuglia S.p.A. Tale polizza, che avrà durata pari a quella del contratto, dovrà essere prorogata fino al completo adempimento delle prestazioni contrattuali; dovrà prevedere la rinuncia dell'assicuratore nei confronti di InnovaPuglia S.p.A., a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, nonché di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti. Resta ferma l'intera responsabilità dell'Impresa anche per danni non coperti ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 25

Modifica del contratto e subappalto

1. Le modifiche e le varianti della presente Convenzione sono disciplinate dall'art. 120 del Codice
2. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

Assistenza e Supporto, Predisposizione, Consegna, Installazione e verifica Funzionale Apparat , ritiro dei rifiuti con quota massima percentuale di subappalto nella misura del 10%
3. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, a InnovaPuglia o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
5. Il subappalto è autorizzato da InnovaPuglia. Il Fornitore si impegna ad inviare a mezzo PEC ad InnovaPuglia medesima, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto:
 - la copia del contratto di subappalto;
 - la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate;
 - la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 cod. civ. con il subappaltatore
 - Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all'Amministrazione Contraente. In caso di mancato deposito dei documenti necessari nel termine previsto, InnovaPuglia procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando a tale scopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti di InnovaPuglia e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne InnovaPuglia e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. il Fornitore trasmette all'Amministrazione Contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l'Amministrazione Contraente sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, InnovaPuglia potrà risolvere la Convenzione e le Amministrazioni Contraenti l'Ordinativo di Fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

12. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 del Codice.

Articolo 26

Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione Contraente debitrice, salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 12 del Codice.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 27

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti di InnovaPuglia un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la medesima InnovaPuglia, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di InnovaPuglia.
3. InnovaPuglia si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma. In caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce a InnovaPuglia la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente, tentata nei confronti di InnovaPuglia, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della Convenzione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
5. Il fornitore si obbliga a comunicare tempestivamente e, comunque, entro e non oltre 7 giorni, la decadenza o cessazione del brevetto.

Articolo 28

Responsabile della Fornitura

1. Ai sensi degli artt. 101, 102 e 111 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i InnovaPuglia individua quale Direttore della Esecuzione della Convenzione l'Ing. Francesco De Florio.
2. Le Amministrazioni Contraenti individueranno il Responsabile Unico del Procedimento e il Direttore della Esecuzione del Contratto in occasione dell'emissione di ciascun Ordinativo di Fornitura.
3. Con la stipula della presente Convenzione il Fornitore individua nel Sig. Damiano Sibilla il Responsabile del Servizio Generale per la Convenzione, che è il Referente nei confronti di InnovaPuglia, nonché di ciascuna Amministrazione Contraente per quanto di propria competenza e quindi avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore,
4. I dati di contatto del Responsabile del Servizio Generale per la Convenzione sono: numero telefonico +39 331 6007489, indirizzo e-mail damiano.sibilla@telecomitalia.it; recapito Pec damiano.sibilla@pec.telecomitalia.it.
5. Tutte le comunicazioni, compresi i reclami da parte delle singole Amministrazioni Contraenti, saranno inoltrate al recapito PEC indicato.

Articolo 29

Fuori Produzione

1. Nel corso di vigenza della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, il Fornitore potrà non fornire l'apparecchiatura o i dispositivi in dotazione come offerti nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche di cui al paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** del Capitolato Tecnico, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto "fuori produzione" accertato mediante la seguente documentazione da consegnare a InnovaPuglia:
 - a) dichiarazione in originale di "fuori produzione" resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore);
 - b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione". A tal fine, sarà richiesta da InnovaPuglia ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.
2. Si precisa che, esclusivamente nel caso di "fuori produzione" è ammesso il mutamento della marca delle apparecchiature e/o dei dispositivi accessori in dotazione offerti, a condizione che nella dichiarazione di "fuori produzione" rilasciata dal produttore, il produttore medesimo dichiari di non disporre di nessuna apparecchiatura e/o componente opzionale avente funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle da sostituire. All'esito dell'analisi sulla

suindicata documentazione, InnovaPuglia procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione” e quindi all’approvazione o meno del prodotto offerto in sostituzione. Sarà cura del Fornitore consegnare entro il termine che sarà assegnato da InnovaPuglia tutta la documentazione necessaria per poter effettuare la verifica documentale del prodotto stesso, che possa dimostrare che il prodotto offerto in sostituzione possiede le caratteristiche tecniche minime e migliorative in possesso del prodotto sostituito.

3. Si precisa inoltre che, come da indicazione AGCM n. AS1688 (ex S3923), in caso di fuori produzione il mutamento della marca delle apparecchiature offerte rispetto a quanto oggetto di aggiudicazione non è consentito in favore di prodotti, in termini di marca, che siano stati oggetto di offerta nel medesimo lotto di gara, salvo il caso in cui tutti i partecipanti al medesimo lotto abbiano offerto prodotti della medesima marca.
4. Per le apparecchiature offerte in sostituzione, il Fornitore dovrà altresì garantire il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "Do No Significant Harm" (DNSH), ivi incluso l'impegno a consegnare la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti.
5. Solo all’esito dell’analisi delle dichiarazioni, della verifica tecnica e della documentazione di cui ai precedenti commi, InnovaPuglia ha facoltà, in caso di esito negativo, di recedere in tutto o in parte dalla Convenzione, ovvero, in caso di esito positivo, di esonerare il Fornitore dalla fornitura dell’apparecchiatura o del dispositivo in dotazione dichiarato “fuori produzione”, sostituendolo con quello offerto in sostituzione senza variazione dei prezzi pattuiti, se aventi prezzi di listino superiori.

Articolo 30

Evoluzione Tecnologica

1. Fuori dai casi di cui al precedente articolo 29, il Fornitore dovrà informare, almeno una volta all’anno, il Committente sulla evoluzione tecnologica delle apparecchiature o dei dispositivi in dotazione oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse; le apparecchiature e/o i dispositivi in dotazione dovranno possedere, ferma restando l’identità generale in particolare per quanto concerne la marca, funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelli da sostituire.
2. Il fornitore si impegna a garantire la sostituzione dei prodotti forniti con altri tecnicamente più avanzati, immessi in commercio successivamente all’aggiudicazione, senza variazione dei prezzi pattuiti, se aventi prezzi di listino superiori.
3. Al fine di adempiere all’obbligo informativo di cui sopra, il Fornitore sarà tenuto a tramettere al Committente una dichiarazione annuale, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, circa le eventuali evoluzioni tecnologiche.
4. Qualora fossero intervenute delle modifiche migliorative, il Fornitore dovrà allegare alla succitata dichiarazione annuale la proposta in merito alle modifiche migliorative producendo una

dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dallo stesso Fornitore (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore) in ordine:

- alla intervenuta evoluzione tecnologica;
- alla sussistenza, sul prodotto "evoluto", di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto offerto;
- alla descrizione delle caratteristiche "evolutive".

All'esito dell'analisi della suindicata documentazione, il Committente procederà con le stesse modalità indicate nel paragrafo 8, alla verifica in ordine alla sussistenza sul prodotto "evoluto" di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto offerto.

5. Per le apparecchiature e/o i dispositivi accessori in dotazione "evoluti", il Fornitore dovrà altresì garantire il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "Do No Significant Harm" (DNSH), ivi incluso l'impegno a consegnare la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti.
6. Solo in caso di esito positivo dell'analisi delle dichiarazioni, della verifica tecnica e della documentazione indicate nell'articolo precedente, il Committente autorizzerà il Fornitore a sostituire con il prodotto "evoluto" quello precedentemente fornito.

Articolo 31

Foro Competente

1. Con riferimento al Collegio Consultivo Tecnico trova applicazione l'Art. 215 del Codice.
2. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e InnovaPuglia è competente in via esclusiva il Foro di Bari.
3. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, è competente in via esclusiva il Foro dell'Amministrazione Contraente.

Articolo 32

Tattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai sensi dell'art. del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.
2. InnovaPuglia, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni Contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. In ogni caso le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla

trasmissione a InnovaPuglia, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa.

4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
6. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui InnovaPuglia risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art.28 del Regolamento UE e del D.lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 e dal D.lgs. n.196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:
 - a) nell'adempire all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice;
 - b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
 - c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui al Codice;
 - d) nel trasmettere a InnovaPuglia, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti previsti dal Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire a InnovaPuglia stessa di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì a InnovaPuglia tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le già menzionate richieste;
 - e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
 - f) nel consentire a InnovaPuglia S.p.A., in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

Articolo 33

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata, in modalità elettronica secondo la regolamentazione interna di InnovaPuglia ed in modalità conforme a quanto disposto dalla Regione Puglia con DGR 2820/2014 e s.m.i.
2. La stipula potrà essere effettuata eventualmente con il supporto dell'Ufficiale rogante della Regione Puglia con addebito, nei confronti del Fornitore, di un diritto di rogito.
3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di rogito di cui al precedente comma 2, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni Contraenti per legge.

Articolo 34

Codice di comportamento

1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione e di accettare il "Codice Etico" ed il Modello 231/01 di InnovaPuglia, visionabili sul sito www.innova.puglia.it.
2. Il Fornitore si impegna a prendere visione e ad accettare il "Codice Etico" di ciascuna Amministrazione Contraente.
3. In particolare, si impegna a far rispettare ai propri dipendenti/collaboratori, occupati nelle attività contrattuali, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto Codice, integrativo del "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" emanato con D.P.R. n° 62 del 16.04.2013.

Articolo 35

Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme, restando inteso, comunque, che qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto. Si conviene, inoltre, che l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole della Convenzione non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo atto nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni Contraenti non costituisce, in nessun caso, rinuncia ai diritti ad esse spettanti che le medesime parti si riservano, comunque, di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti. Di conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti. In caso di contrasto le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle

parti, manifestata per iscritto.

InnovaPuglia S.p.A.
Il Direttore della Divisione
SArPULIA Ing. Emilia Monaco

Nome Fornitore
Il Legale
rappresentante

*Documento informatico
firmato digitalmente ai sensi
del testo unico D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, del
D.lgs. 7 marzo 2005, n.82 e
norme collegate*

*Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del
D.lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme
collegate*

CLAUSOLE VESSATORIE ALLA CONVENZIONE PER L'ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO E DELLA RELATIVA LOGISTICA PER SOLUZIONI DI TELEMEDICINA INDICATE NEI PIANI OPERATIVI DALLE REGIONI E DALLE PROVINCE AUTONOME STRUMENTALE ALLA REALIZZAZIONE DELLE MISURE PREVISTE DALLA MISSIONE 6 MISURA 1.2. - CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA E TELEMEDICINA DEL PNRR.

TRA

InnovaPuglia S.p.A. con sede legale in Valenzano (Bari), Strada Provinciale per Casamassima Km 3, P.IVA06837080727 in persona del Direttore della Divisione SARPULIA Ing. Emilia Monaco, domiciliato per la carica presso la sede sociale, nel seguito per brevità definito anche "**InnovaPuglia**", Soggetto Aggregatore della regione Puglia, iscritto nell'elenco dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 mediante Delibera ANAC numero 643 del 22/09/2021.

E

Il R.T.I. composto dalle società Telecom Italia S.p.A. (Mandataria), HS Company S.r.l. (Mandante) costituito con atto a rogito del notaio dott. Marco Marini, registrato presso città, il 27/03/2025 al n. Serie 6920/1T, n. 7218 di repertorio, rappresentato dalla mandataria con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri n. 1, CAP 20123, C.F. n. 00488410010 e P. I.V.A 00488410010, iscritta al R.E.A. al n. 1580695, nella persona del Procuratore Alfonso Di Martino, nel seguito per brevità definito anche "Fornitore";

CLAUSOLE VESSATORIE

Il sottoscritto Alfonso Di Martino, quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; a sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Luoghi di esecuzione), Articolo 6 (Utilizzo della Convenzione), Articolo 7 (Modalità di conclusione), Articolo 8 (Durata), Articolo 9 (Obbligazioni generali del Fornitore), Articolo 10 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 11 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 12 (Modalità e termini di esecuzione delle prestazioni), Articolo 13 (Conformità dei prodotti offerti), Articolo 14 (Corrispettivi), Articolo 15 (Revisione Prezzi), Articolo 17 (Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa), Articolo 18 (Livelli di servizio e verifiche sull'esecuzione), Articolo 19 (Penali), Articolo 20 (Cauzione Definitiva), Articolo 21 (Riservatezza), Articolo 22 (Risoluzione), Articolo 23 (Recesso), Articolo 24 (Danni, responsabilità Civile e Polizza Assicurativa), Articolo 25 (Modifica del contratto e subappalto), Articolo 26 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 27 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 29 (Fuori Produzione), Articolo 30 (Evoluzione Tecnologica), Articolo 31 (Foro Competente), Articolo 32 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 35 (Clausola Finale).

Letto, approvato e sottoscritto

Nome Fornitore

Il Legale rappresentante

*Documento informatico
firmato digitalmente ai sensi
del testo unico D.P.R. 28
dicembre 2000, n.*

*445, del D.lgs. 7 marzo
2005, n.82 e norme
collegate*